

**STATUTO**



**A I G E S**

## Art. 1.

### COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

- 1.1. È costituita in Pieve Emanuele (MI) l'associazione denominata A.I.GE.S. - Associazione Italiana Genitori Separati, con sede legale in Pieve Emanuele (MI), Via Dei Pini, 5/G.
- 1.2. A.I.GE.S. - Associazione Italiana Genitori Separati ha durata illimitata, è senza scopo di lucro ed è regolata dalle norme del presente statuto e, per quanto non disponga, dalle norme del codice civile e dalle vigenti leggi in materia.
- 1.3. A.I.GE.S. - Associazione Italiana Genitori Separati è associazione non politica e indipendente.

## Art. 2.

### PRINCÌPI ISPIRATORI E FINALITÀ

La valorizzazione dell'individuo, sia esso considerato all'interno di un nucleo familiare che singolarmente, è intendimento condiviso dei partecipanti all'associazione regolata dal presente statuto.

Chi affronta l'esperienza della separazione personale, sia essa derivante da matrimonio che da convivenza, vive le traumatiche complicità di un processo di disgregazione del nucleo familiare, che obbliga a confrontarsi con una realtà del tutto nuova, nella quale ogni meccanismo che regolava la normale quotidianità è improvvisamente mutato, e nella quale i problemi e le implicazioni emotive si combinano in una miscela altamente destabilizzante.

Obiettivo primario dell'associazione è, non solo quello di assistere coloro che si trovano ad affrontare le necessità pratiche contingenti, ma anche di offrire un'ampia gamma di servizi utili al rafforzamento degli elementi relazionali connessi alle esigenze di risocializzazione.

2.1. A.I.GE.S. - Associazione Italiana Genitori Separati si propone:

- l'assistenza morale, personale e materiale a tutti gli individui, che si trovino coinvolti nella separazione personale, sia essa derivante da pregresso matrimonio che da convivenza, sia che essa coinvolga o che non coinvolga figli;
- laddove la separazione personale, sia essa derivante da pregresso matrimonio che da convivenza, coinvolga figli, la valorizzazione della funzione educativa di entrambi i genitori in posizione di assoluta eguaglianza (bigenitorialità) nell'educazione e nella crescita psicofisica del bambino;
- lo scambio di informazioni, conoscenze ed esperienze relative alla migliore gestione dei momenti successivi alla separazione personale;
- la ricerca, la divulgazione e lo studio dei principi normativi, sociologici e psicologici inerenti alle dinamiche sottese alla formazione ed alla disgregazione del nucleo familiare, sia esso derivante da matrimonio che da convivenza;
- il rafforzamento degli elementi relazionali connessi alle esigenze di risocializzazione, di reinserimento in gruppi di persone, di necessità pratiche, nella prospettiva di una maggiore valorizzazione degli aspetti umani di ogni individuo;
- l'evidenza del ruolo sociale della famiglia, intesa come legame da preservare responsabilmente, anche in seguito alla disgregazione del nucleo familiare;
- la miglior tutela, sia dal punto di vista pratico che psicologico e giuridico, dei figli dei genitori separati;
- l'incentivo delle relazioni personali e dei contatti diretti di entrambi i genitori con i figli, al fine di favorirne una migliore qualità di vita;

- il perseguimento di un dialogo costruttivo fra gli ex coniugi e gli ex compagni, al preciso fine di non ostacolare il processo di equilibrata crescita dei figli e di preservare i valori residuali durante il processo di disgregazione familiare;
  - la tutela dei diritti di tutti i genitori non conviventi e non affidatari.
- 2.2. Gli obiettivi istituzionali dell'associazione potranno essere perseguiti attraverso le seguenti, non tassative, attività:
- patrocinio ed organizzazione di attività culturali, convegni, congressi, conferenze, dibattiti, riunioni teorico-pratiche, video-conferenze, nonché istituzione di gruppi di studio e di ricerca, al preciso fine di fornire tutte le informazioni più idonee agli associati e di divulgare i principi informativi dell'associazione medesima;
  - stipula di convenzioni con enti pubblici e privati per l'offerta di servizi agli associati;
  - promozione, finanziamento e patrocinio di manifestazioni culturali;
  - (editoriale) pubblicazione di atti di convegni, di seminari nonché di studi e ricerche compiute a mezzo stampa, video e cd-rom, da cedere in prevalenza agli associati;
  - promozione e cura, diretta e/o indiretta, redazione ed edizione di libri e testi, pubblicazioni periodiche, notiziari, indagini e ricerche di materia relativa all'oggetto dell'attività dell'associazione;
  - costituzione e gestione di biblioteche;
  - costituzione di centri di documentazione al servizio dei soci e dei cittadini;
  - produzione, realizzazione ed edizione di riviste, da cedere in prevalenza agli associati;
  - incidenza a livello giuridico e normativo, attraverso leggi, prassi operative, servizi ed interventi, proponendo regole nuove e più adatte alle esigenze dei minori, dei coniugi separati, degli ascendenti e dei parenti di ciascun ramo genitoriale, coinvolgendo sulle relative problematiche, politici, medici, sociologi, educatori, psicologi, pedagoghi, magistrati, avvocati, mediatori familiari ed assistenti sociali, sia in via preventiva che assistenziale;
  - ogni altra iniziativa idonea al perseguimento degli scopi istituzionali.
- 2.3. L'associazione, nello svolgimento della propria attività, potrà collaborare con istituzioni universitarie, strutture di ricerca e didattiche nei settori di proprio interesse, società scientifiche, accademie nazionali ed estere, altre associazioni ed enti operanti nel settore di interesse dell'associazione medesima.

### Art. 3.

#### **STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ASSOCIAZIONE**

- 3.1. L'associazione è unica sul territorio italiano e la sua sede centrale è domiciliata presso la sede legale di cui al presente statuto.
- 3.2. L'associazione può organizzarsi in sezioni territoriali, sull'intero territorio nazionale, che operano in conformità al presente statuto, e secondo i programmi approvati dal Consiglio Direttivo.
- 3.3. Le sezioni territoriali eleggono, con carattere di democraticità, fra i propri componenti, un Segretario di Sezione, che ne coordina l'attività, ricalcando nel suo complesso la struttura organizzativa dell'associazione.  
La nomina del Segretario di Sezione dovrà comunque essere ratificata dal Consiglio Direttivo.
- 3.4. Le sezioni territoriali mantengono, in accordo con il Consiglio Direttivo, autonomia gestionale e progettuale, in rapporto alle rispettive realtà territoriali locali, rispondendone, sia civilmente, che penalmente nelle sedi competenti.

- 3.5. Le sezioni territoriali possono dotarsi di conto corrente, ma sono obbligate a rendicontare entrate ed uscite, attraverso la redazione di apposito bilancio, da inviarsi, entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno, al Consiglio Direttivo, il quale, con propria delibera, ne approva i contenuti oppure richiede per iscritto, prima di provvedere alla delibera di ratifica, le spiegazioni che ritiene opportune e/o i documenti dei quali prendere visione.  
La documentazione eventualmente richiesta deve essere trasmessa, dalla sezione territoriale al Consiglio Direttivo, entro e non oltre i successivi 7 giorni.
- 3.6. In qualsiasi momento il Consiglio Direttivo ha facoltà di richiedere ed esercitare qualsivoglia controllo inerente alla gestione della sezione territoriale.
- 3.7. Entro il 30 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre di ogni anno, la sezione territoriale deve versare alla sede centrale dell'associazione, la somma pari al 15% degli introiti derivanti dal versamento delle quote associative.  
Ogni altro provento legato all'attività della sezione territoriale resterà di completa competenza della sezione medesima.
- 3.8. L'associazione e le sezioni territoriali hanno facoltà di regolare i propri rapporti, per tutto quanto non regolato dal presente articolo, con separato atto, il cui contenuto non può essere in contrasto con tutto quanto previsto dal presente statuto.

#### Art. 4. SOCI

- 4.1. La qualità di socio è personale e non è trasmissibile ad alcun titolo.
- 4.2. Tutti i soci sono tenuti a conformarsi allo spirito ed agli scopi istituzionali dell'associazione, condividendone le finalità ed operando, ognuno in relazione alla carica ed alla qualifica ricoperta, con diligenza e lealtà, ascolto reciproco e mutua collaborazione.
- 4.3. Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti.
- 4.4. Tutti i soci sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale, nella misura stabilita con delibera dal Consiglio Direttivo.
- 4.5. Possono essere soci dell'associazione i cittadini italiani, i cittadini italiani residenti all'estero, i cittadini stranieri residenti in Italia, gli enti pubblici e privati di qualsiasi natura, che condividano lo spirito e gli ideali dell'associazione.  
L'ammissione a socio è deliberata, dietro domanda scritta del richiedente, dal Consiglio Direttivo.
- 4.6. Tutti i soci hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea all'associazione.
- 4.7. I soci si dividono nelle seguenti categorie:
- **Soci fondatori.** Sono coloro che hanno assunto l'iniziativa della costituzione dell'associazione, così come risultante dal presente statuto.
  - **Soci ordinari.** Sono le persone, gli enti pubblici e privati e di qualsiasi natura, che si impegnino a corrispondere all'associazione, per tutto il periodo di permanenza, la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.  
La qualità di socio ordinario dà diritto alla fruizione dei servizi di consulenza e dei servizi leisure erogati dall'associazione.

- **Soci fruitori.** Sono le persone, gli enti pubblici e privati e di qualsiasi natura, che si impegnino a corrispondere all'associazione, per tutto il periodo di permanenza, la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.  
La qualità di socio fruitore dà diritto alla fruizione dei servizi leisure erogati dall'associazione.
  - **Soci onorari / Soci sostenitori.** Sono le persone, gli enti pubblici e privati e di qualsiasi natura, che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera o con il loro sostegno, ideale e/o economico, al perseguimento degli scopi istituzionali dell'associazione, o che si siano distinti per il particolare impegno personale nei rispettivi ambiti d'intervento, anche in considerazione dei risultati raggiunti.  
La qualità di socio onorario deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo ed esonera il socio onorario dal pagamento della quota associativa annuale.  
La decadenza da socio onorario può avvenire solo con delibera del Consiglio Direttivo.
  - **Soci emeriti.** Sono tutti i soci che abbiano profuso particolare impegno nel raggiungimento degli scopi istituzionali dell'associazione, che abbiano rivestito la qualità di socio ordinario per almeno 10 anni, e che abbiano superato l'età di 65 anni.
- 4.8. Le delibere del Consiglio Direttivo, per quanto attiene le decisioni di cui al presente articolo, devono essere assunte con la maggioranza di almeno due terzi dei componenti.

#### Art. 5.

#### PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

- 5.1. La perdita della qualità di socio avverrà per uno o più dei seguenti motivi:
- **Dimissioni.** Le dimissioni dovranno essere notificate per iscritto, dal socio dimissionario al Consiglio Direttivo, con un preavviso di almeno tre mesi dal termine dell'anno in corso.
  - **Mancato versamento della quota associativa annuale.** In caso di mancato versamento della quota associativa annuale, la perdita della qualità di socio opererà automaticamente, senza necessità di delibera alcuna, ma dovrà essere notificata per iscritto a mezzo di lettera raccomandata a/r, dal Consiglio Direttivo al socio.  
La perdita della qualità di socio avrà decorrenza dalla data di scadenza del pagamento della quota non corrisposta.
  - **Radiazione.** La radiazione è decisa all'unanimità dal Consiglio Direttivo nei confronti di tutti i soci che non rispettino le disposizioni del presente statuto ovvero che arrechino all'associazione danno materiale, morale e all'immagine dell'associazione medesima.  
Il provvedimento di radiazione deve essere portato a conoscenza del socio espulso a mezzo di lettera raccomandata a/r.
  - **Decesso.**
- 5.2. Le delibere del Consiglio Direttivo, per quanto attiene le decisioni di cui al presente articolo, devono essere assunte con la maggioranza di almeno due terzi dei componenti.

#### Art. 6.

#### ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'associazione:

- **L'Assemblea dei Soci.**
- **Il Consiglio Direttivo.**

**Art. 7.**  
**ASSEMBLEA DEI SOCI**

- 7.1. **Composizione.** L'Assemblea dei Soci è composta da tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale, ognuno dei quali ha diritto di voto.
- 7.2. **Convocazione.** L'Assemblea dei Soci è convocata, per iniziativa del Consiglio Direttivo, su istanza di almeno due terzi dei Consiglieri, in via ordinaria, per la nomina dei componenti del Consiglio Direttivo medesimo nel caso in cui le relative cariche siano in scadenza ovvero in ogni altro caso sia richiesta la sostituzione di un suo membro, e, su istanza di almeno due terzi dei Consiglieri o di almeno un quinto degli associati, in via straordinaria, ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità.  
La convocazione, contenente la data, l'ora, il luogo di convocazione e l'ordine del giorno, deve essere notificata per iscritto con comunicazione da trasmettersi almeno dieci giorni prima della data dell'assemblea.
- 7.3. **Quorum costitutivo e quorum deliberativo.** Le assemblee sono così regolamentate:
- L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita se sono presenti due terzi degli aventi diritto al voto e le deliberazioni sono validamente assunte con voto favorevole della maggioranza.
  - L'Assemblea ordinaria in seconda convocazione è validamente costituita se è presente un terzo degli aventi diritto al voto e le deliberazioni sono validamente assunte con voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
  - L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita se sono presenti due terzi degli aventi diritto al voto e le deliberazioni sono validamente assunte con voto favorevole dei due terzi degli intervenuti.
  - L'Assemblea straordinaria in seconda convocazione è validamente costituita se è presente un terzo degli aventi diritto al voto e le deliberazioni sono validamente assunte con voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
- 7.4. Per le delibere relative alla modifica dello statuto ed allo scioglimento dell'associazione è richiesta la presenza ed il voto favorevole di almeno due terzi degli aventi diritto.
- 7.5. Non sono ammessi voti per corrispondenza. Sono invece ammessi i voti per delega.
- 7.6. **Modalità di svolgimento dell'assemblea.** A fronte della regolare costituzione dell'assemblea, si procede all'elezione di un Presidente, che ha poteri di direzione dell'adunanza. Delle riunioni dell'Assemblea dei Soci deve essere redatto processo verbale, a cura del Segretario. La nomina di quest'ultimo è compito esclusivo del Presidente.  
Il verbale di assemblea deve essere sottoscritto, sia dal Presidente che dal Segretario, e ne deve essere data pubblicità mediante affissione negli appositi spazi riservati presso la sede dell'associazione.

**Art. 8.**  
**COMPITI DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA**

L'Assemblea ordinaria delibera sui seguenti argomenti:

- elezione del Consiglio Direttivo;
- approvazione dell'eventuale regolamento interno.

## Art. 9.

### COMPITI DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea straordinaria delibera sui seguenti argomenti:

- approvazione delle modifiche allo statuto;
- approvazione delle modifiche all'eventuale regolamento interno;
- scioglimento dell'associazione e nomina dei liquidatori.

## Art. 10.

### CONSIGLIO DIRETTIVO

10.1. **Nomina.** L'associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo, che è nominato dall'Assemblea dei Soci con voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Nel caso in cui un membro del Consiglio Direttivo cessi dalla carica per qualsivoglia ragione, è facoltà dei restanti membri nominare il membro mancante, senza rimettersi alla decisione dell'Assemblea dei Soci, sempre che la nomina avvenga all'unanimità dei restanti membri del Consiglio Direttivo.

10.2. **Composizione.** Il Consiglio Direttivo è composto da tre membri (un Presidente, un Tesoriere ed un Segretario), che restano in carica a tempo indeterminato e, in caso di cessazione anche temporanea della copertura della carica, sono rieleggibili.

Ciascun membro assolve i rispettivi compiti, così come di seguito indicato:

- **Presidente.** Ha la rappresentanza legale dell'associazione ed il compito di convocare l'assemblea, stabilendone l'ordine del giorno e presiedendola, nonché di coordinare il lavoro delle commissioni e dei comitati culturali. Deve, inoltre, vigilare sulla regolare tenuta della contabilità dell'associazione e sulla regolare osservanza degli adempimenti fiscali, eseguiti da professionisti all'uopo nominati dal Consiglio Direttivo.
- **Tesoriere.** Ha il compito di curare l'incasso dei contributi sociali, erogare i mezzi necessari allo svolgimento delle attività sociali, stabilire la modalità ed i termini di destinazione degli incassi delle quote associative e delle altre attività dell'associazione, nonché dei compensi professionali e dei rimborsi delle spese autorizzate e sostenute dai membri del Consiglio Direttivo. Il Tesoriere potrà, inoltre, operare, sia per atti di ordinaria che di straordinaria amministrazione, con procura concessa dal Presidente secondo i poteri dalla stessa conferiti.
- **Segretario.** È colui che collabora con il Presidente per l'espletamento dei compiti di sua competenza, assumendo la carica di Vice Presidente in tutti i casi in cui il Presidente non sia nella condizione di adempiere ai compiti istituzionali. Si occupa inoltre di protocollare ed ordinare la corrispondenza dell'associazione e l'archivio, curando la conservazione degli atti. Provvede alla predisposizione di tutti i verbali delle adunanze del Consiglio Direttivo ed alla loro affissione presso la sede dell'associazione. Redige l'inventario del patrimonio sociale e predisponde i programmi delle attività culturali dell'associazione.

10.3. **Convocazione.** Le adunanze del Consiglio Direttivo sono convocate per iniziativa del Presidente o a fronte della richiesta scritta inoltrata da almeno due Consiglieri, con preavviso di almeno sette giorni.

10.4. **Delibere.** Presidente, Tesoriere e Segretario sono eletti dal Consiglio Direttivo fra i propri membri.

Salve le disposizioni del presente statuto che stabiliscano diversamente, il Consiglio Direttivo delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei membri, a condizione che sia presente il Presidente o il Segretario. In caso di parità, si considera approvata la delibera che abbia avuto il voto favorevole del Presidente.

#### Art. 11.

### COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

11.1. Il Consiglio Direttivo delibera sui seguenti argomenti:

- apertura di conti correnti ed individuazione dei soggetti delegati alla firma;
- verifica e visto dei bilanci annuali preventivi e consuntivi;
- convocazione dell'Assemblea straordinaria, ogniqualvolta ne ravvisi la necessità;
- attuazione delle delibere assunte dall'Assemblea dei Soci;
- ammissione ed espulsione dei soci;
- ammissione e decadenza dei soci onorari;
- determinazione dell'importo e delle modalità di pagamento della quota associativa, per ciascuna categoria di soci;
- applicazione delle sanzioni nei confronti dei soci la cui condotta risulti pregiudizievole e possa arrecare danno al patrimonio, all'immagine e/o all'attività dell'associazione nel raggiungimento dei propri scopi istituzionali.

11.2. Le delibere del Consiglio Direttivo, per quanto attiene le decisioni di cui al presente articolo, devono essere assunte con la maggioranza di almeno due terzi dei componenti.

#### Art. 12.

### SANZIONI E PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

12.1. In ogni caso di comportamento pregiudizievole di un socio, che possa arrecare danno al patrimonio, all'immagine e/o all'attività dell'associazione nel raggiungimento dei propri scopi istituzionali, il Consiglio Direttivo ha l'obbligo di intervenire senza indugio e, previa delibera, dovrà applicare nei confronti del socio una delle seguenti sanzioni:

- **Richiamo.** Tale sanzione disciplinare, che deve risultare da atto scritto, verrà comminata per le violazioni più lievi che non abbiano, comunque, arrecato danno patrimoniale ed all'immagine dell'associazione.
- **Sospensione.** Tale sanzione disciplinare, che deve risultare da atto scritto, verrà comminata per le violazioni che, per gravità e modalità di esecuzione, siano tali da arrecare danno patrimoniale ed all'immagine dell'associazione, nonché per tutti gli altri casi in cui la prosecuzione dell'attività istituzionale in capo al socio possa determinare un danno all'associazione medesima.  
La sospensione, la cui durata sarà a totale discrezione del Consiglio Direttivo, implicherà la temporanea cessazione, in capo al socio sospeso, di qualsiasi attività inerente all'associazione.
- **Radiazione.** Tale sanzione disciplinare, che dovrà risultare da atto scritto, verrà comminata per violazioni che, per gravità e modalità di esecuzione, non consentano la prosecuzione, in capo al socio, di alcuna attività istituzionale.

12.2. Avverso i provvedimenti disciplinari, è possibile ricorrere unicamente mediante azione giudiziaria ordinaria.

#### Art. 13.

### PATRIMONIO E RISORSE DELL'ASSOCIAZIONE

Le risorse economiche ed il patrimonio dell'associazione sono costituite da:

- **Beni mobili ed immobili.** Sono beni mobili ed immobili tutti i beni acquisiti, a vario titolo, dall'associazione e dalle relative rendite risultanti dall'inventario approvato dal Consiglio Direttivo.
- **Contributi.** Sono costituiti dalle quote associative annuali versate da ciascun socio, stabilite dal Consiglio Direttivo, e da eventuali contributi straordinari, sempre stabiliti dal Consiglio Direttivo.
- **Donazioni e lasciti.** Sono costituiti da tutti i beni, mobili ed immobili, pervenuti all'associazione per spirito di liberalità.  
L'accettazione delle liberalità è condizionata dall'approvazione del Consiglio Direttivo con delibera assunta con la maggioranza dei due terzi dei componenti. La delibera del Consiglio Direttivo, in materia di donazioni e lasciti, deve altresì regolare l'utilizzazione delle liberalità, in conformità agli scopi istituzionali dell'associazione.
- **Rimborsi.**
- **Proventi da attività marginali di carattere commerciale e produttivo.** Sono costituiti da tutti i proventi direttamente e/o indirettamente derivanti dalle attività istituzionali dell'associazione, regolate dal presente statuto.
- **Ogni altro tipo di entrate.** Sono costituite da tutte le entrate diverse non disciplinate ed elencate dal presente articolo.

#### Art. 14.

### ESERCIZIO SOCIALE

- 14.1. Tutti gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
- 14.2. Il primo esercizio sociale avrà inizio alla data di costituzione dell'associazione e avrà durata sino al successivo 31 dicembre, fissandosi pertanto al 31 dicembre 2006.
- 14.3. I successivi esercizi sociali avranno durata di un anno, dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, ed i relativi bilanci, consuntivo e preventivo, dovranno essere approvati entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno.
- 14.4. È fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili ovvero le somme residue di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, per tutta la durata della vita dell'associazione, salvo che la destinazione e/o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

#### Art. 15.

### SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'associazione può essere proposto unicamente dal Consiglio Direttivo.

In esecuzione della richiesta di scioglimento, dovrà essere senza indugio convocata l'Assemblea dei Soci, che delibererà validamente con la presenza di almeno due terzi degli aventi diritto al voto e con il voto valido di almeno tre quarti degli intervenuti.

Qualora fosse impossibile deliberare per mancanza del quorum costitutivo o del quorum deliberativo, nei successivi otto giorni, dovrà essere convocata una seconda Assemblea dei Soci, che potrà

validamente deliberare con la partecipazione della maggioranza degli aventi diritto al voto e con il voto valido della maggioranza degli intervenuti.

L'assemblea dovrà, inoltre, nominare uno o più liquidatori, stabilendone compiti e poteri, e determinare le modalità di liquidazione.

**Art. 16.**

**DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

In deroga al regolamento contrattuale del presente atto, le cariche sociali possono essere conferite, per il primo anno sociale, all'atto della costituzione dell'associazione.

**Art. 17.**

**FORO ESCLUSIVO**

Per qualsivoglia controversia, relativa ai rapporti regolati dal presente statuto, sarà competente a conoscerne in via esclusiva il Tribunale di Milano.

Milano, 15 giugno 2006